

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo cui spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali (ora Consiglio delle autonomie locali);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011 con la quale:

- 1) è stata riadottata l'intera disciplina delle indennità degli amministratori locali per un miglior coordinamento della materia, che ha subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni con conseguente revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 58/2003, n. 1087/2005 e n. 573/2006;
- 2) sono state recepite le innovazioni normative contenute nella legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, articolo 12, commi 2, 3 e 40 nonché nella legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1, articolo 2, comma 3, concernenti rispettivamente i gettoni di presenza per i consiglieri provinciali, il rimborso spese viaggio per gli amministratori locali, i compensi per i presidenti dei consigli provinciali e comunali e i compensi dei presidenti e consiglieri circoscrizionali;

RILEVATO che nelle premesse dell'atto deliberativo n. 1193/2011 si richiamano le disposizioni di cui ai commi 2 e 40 dell'articolo 12 della legge regionale n. 22/2010 e di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2011, che prevedono l'applicabilità delle medesime disposizioni a decorrere dall'anno 2011 alle province ed ai comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo;

CONSIDERATO che le stesse norme di legge regionale (articolo 12, commi 2 e 40 legge regionale n. 22/2010 e articolo 2, comma 3 legge regionale n. 1/2011) danno mandato alla Giunta di approvare una nuova disciplina e prevedono che la stessa disciplina sia applicabile solo a quegli enti locali che hanno rinnovato il proprio consiglio, mentre agli altri enti locali continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore delle medesime leggi;

RILEVATO, tuttavia, che alcuni enti locali hanno sollevato preoccupazioni in ordine alla responsabilità dell'assunzione di atti che riguardano l'erogazione di indennità ad alcuni amministratori sulla base del regime transitorio contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 58/2003, poiché lo stesso non è stato riproposto esplicitamente nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 sebbene tale operazione non fosse necessaria, in quanto le disposizioni normative di cui all'articolo 12, commi 2 e 40 della legge regionale n. 22/2010 e all'articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 1/2011, più volte richiamate, lo mantengono in vita fino al rinnovo da parte di tutti gli enti locali dei propri consigli;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario provvedere ad una integrazione formale del testo della deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 sopra richiamata, ai fini di tutela e garanzia degli atti posti in essere dagli enti locali in materia di indennità, riportando esplicitamente nella parte dispositiva il contenuto del regime transitorio, poiché le disposizioni di cui ai commi 2 e 40 dell'articolo 12 della legge regionale n. 22/2010 ed al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2011 non sono temporaneamente applicabili a quegli enti locali che non hanno provveduto ancora al rinnovo del rispettivo consiglio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 15 settembre 2011 che ha approvato, in via preliminare, le integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011;

RICHIAMATO l'estratto del processo verbale di data 22 settembre 2011, dal quale risulta che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso l'intesa, ai sensi dell'articolo 34 della regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e dell'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

RITENUTO di procedere all'approvazione in via definitiva del presente atto che integra la propria precedente deliberazione n. 1193 del 24 giugno 2011;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme,

La Giunta regionale, all'unanimità,

#### DELIBERA

1. Dopo il punto 33 della deliberazione della Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011, sono aggiunti i seguenti:

"33 bis. Ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, nonché dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 le disposizioni di cui ai punti 6, 7, lettere d) ed e), e 8 ultimo capoverso nonché la facoltà da parte dei consigli comunali di definire il compenso spettante ai presidenti ed ai consiglieri circoscrizionali, si applicano a decorrere dall'anno 2011 ai comuni ed alle province che hanno provveduto al rinnovo dei rispettivi consigli, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo;

33 ter Fino al verificarsi delle condizioni di cui al punto 33 bis valgono le seguenti disposizioni:

a) ai consiglieri provinciali spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto in misura pari a 104 euro nelle Province con popolazione fino a 400.000 abitanti e a 140 euro nelle Province con popolazione oltre i 400.000 abitanti;

b) non si applica ai consiglieri provinciali la riduzione del 10 per cento dell'indennità sostitutiva del gettone di presenza, di cui all'ultimo capoverso del punto 8;

c) ai Presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei consigli provinciali spetta un'indennità di funzione pari al 35% di quella del Sindaco o del Presidente della Provincia; per i comuni compresi fra 5.000 e 15.000 abitanti l'indennità di funzione è fissata dal consiglio comunale nella misura massima del 35% di quella del Sindaco;

d) ai Presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta un'indennità mensile di funzione il cui ammontare è fissato con deliberazione del Consiglio comunale nella misura massima di un terzo dell'indennità mensile di funzione del Sindaco. Ai consiglieri delle suddette circoscrizioni spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio, il cui ammontare è fissato con deliberazione del Consiglio comunale nella misura massima del 50% dell'indennità giornaliera di presenza dei consiglieri comunali."

2. Il presente atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.